

Data stampa: **1.11.2020** Ore: **19.28**Utente: **DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA - UNIVERSITÀ DI FIRENZE**

EUTEKNE.INFO



IL CASO DEL GIORNO

Costi di chiusura da accantonare durante la “vita” della discarica

La stima del fondo per oneri è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere per il ripristino del suolo

a cura di **Silvia LATORRACA**

Martedì 25 luglio 2017

Le imprese che gestiscono discariche sono tenute, in base alle convenzioni siglate con gli enti concedenti o alle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al **ripristino** delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati.

L'obbligazione per recupero ambientale determina, in capo all'impresa, il sostenimento di oneri di ripristino, finalizzati alla ricopertura con terreno, alla piantumazione, al monitoraggio delle formazioni di gas, allo smaltimento del percolato, alle analisi ambientali, e di altri oneri di chiusura e post gestione delle discariche.

Tali oneri interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni **dopo l'esaurimento** della capacità di contenimento della discarica.

Ai fini contabili, il documento OIC 31 stabilisce che gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati **per competenza** a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti, mediante l'accantonamento (in via graduale) ad un fondo per oneri, denominato fondo per recupero ambientale.

Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo sono rapportati ai **quantitativi** complessivi smaltiti rispetto

alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle autorità competenti. La stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, nonché gli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza **alla data di bilancio**.

Più in generale, secondo il citato principio contabile, l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima, alla data di bilancio, dei costi necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile. La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un **importo puntuale** e preciso. Tuttavia, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenta la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

Peraltro, la valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti. Spesso si tratta di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si tiene anche conto di tutti gli elementi di costo già **noti e determinabili** alla data di bilancio.

Specifiche conoscenze della situazione di rischio utili per la valutazione

Il processo di stima, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione degli oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli **elementi utili** per la valutazione complessiva della congruità del fondo, può rendersi necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni;
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Il documento OIC 31 ricorda, comunque, di effettuare la stima nel rispetto dei postulati del bilancio ed, in particolare, nel rispetto dei requisiti di **imparzialità, oggettività e verificabilità**.

Per completezza di argomento, si ricorda che, in sede di aggiornamento dell'OIC 31, è stata eliminata la disposizione (contenuta nella versione 2014 del principio contabile) che precludeva l'attualizzazione dei fondi per rischi e oneri. L'OIC ha ritenuto superfluo tale divieto, considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio.

Tuttavia, il principio contabile OIC 31 stabilisce che, nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell'**orizzonte temporale** di riferimento (e scontare dunque l'esborso finale ad un tasso di interesse che esprima prevalentemente il trascorrere del tempo) ove ricorrano le seguenti circostanze:

- si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
- la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.